

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RUSSO** Arcangelo, **COSTA** e **SICA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1973

Trattamento economico-giuridico del personale laureato dei laboratori provinciali di igiene e profilassi

ONOREVOLI SENATORI. — Sono a tutti note le modificazioni intervenute nello *status* degli esercenti la professione medica e, in genere, di tutti gli operatori di sanità, per effetto diretto o indiretto della legge di riforma ospedaliera e per l'estendersi e specializzarsi delle loro prestazioni.

Le ripercussioni della mutata condizione dell'attività di chi opera in funzione della salute pubblica si sono fatte sentire anche su alcune categorie di dipendenti delle amministrazioni provinciali, come i medici degli istituti psichiatrici provinciali, degli istituti di igiene mentale, eccetera (vedi legge 21 giugno 1971, n. 515).

Ma, a fronte di tale evoluzione del trattamento economico-giuridico di altre categorie (alcune, come si è detto, dipendenti dalle amministrazioni provinciali), sta, inspiegabilmente, la immutata condizione del personale laureato dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Ciò appare ancora più grave, ove si considerino l'importanza delle attività e l'estensione delle responsabilità a detto personale attribuite: non è difficile infatti evidenziare la delicatezza dei compiti da esso esplicati, costituiti da una serie di prestazioni che vanno dal controllo routinario della potabilità delle acque (analisi chimiche e batteriologiche) a quello circa la salubrità degli alimenti, dall'analisi delle condizioni ecologiche per la tutela dell'ambiente e dell'uomo (in relazione anche allo sviluppo tecnologico) alla medicina del lavoro (studio del microclima ambientale), dall'accertamento diagnostico delle malattie infettive e sociali a quello igienico delle acque marine per la tutela della balneazione, eccetera.

È ovvio, poi, che un'attività così complessa presuppone una preparazione vasta e in settori disparati: igiene, epidemiologia, tossicologia, profilassi delle malattie infettive, idrologia, fisica applicata, chimica, biochi-

mica, ematologia, istologia, immunologia, microbiologia, virologia, patologia clinica, e così via.

Non si spiega pertanto come, dinanzi a siffatto quadro di responsabilità professionali e al moltiplicarsi delle prestazioni richieste, a causa dell'estendersi delle esigenze della società e dell'aumentata facilità di diffusione delle malattie infettive da paese a paese, il trattamento dei dipendenti laureati dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, ben a ragione definiti « sentinelle avanzate della sanità pubblica » e tali considerati dalla pubblica opinione anche recentemente, durante l'epidemia colerica, non abbia subito gli opportuni adeguamenti: siamo in presenza infatti di uno *status* giuridico-economico rimasto ancorato ad una normativa superata che, tra l'altro, esclude in ogni caso la possibilità di esercizio della libera professione.

La conseguenza più immediata dell'anacronistica condizione riservata a detti ope-

ratori di sanità è costituita dalla crisi in cui versano i laboratori provinciali, principalmente per la fuga del personale giovane, che trova facile impiego, meglio remunerato, presso altre amministrazioni o enti, in specie ospedalieri.

Occorre pertanto rivedere le norme che regolano l'esercizio professionale del personale in parola ed eliminare un ingiusto e discriminatorio trattamento nei confronti di responsabili di un settore di preminente interesse per la collettività, in quanto strettamente legato alle ampliate esigenze della medicina preventiva e, in genere, alla preservazione dell'ambiente e alla cura della qualità della vita.

È per conseguire le predette finalità che si propone al voto del Parlamento il presente disegno di legge, facendo rilevare che la sua approvazione non comporterà oneri finanziari per lo Stato, essendo il personale interessato a carico delle provincie e per di più in numero molto esiguo.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

I direttori dei laboratori provinciali di igiene e profilassi (reparti medico e chimico) sono equiparati, ai fini giuridici ed economici, ai direttori sanitari e ai primari di ospedali provinciali, rispettivamente per le provincie incluse nelle classi 1^a A e 1^a B determinate dal decreto ministeriale 7 luglio 1973 pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 1973.

Art. 2.

I coadiutori e gli assistenti dei reparti, di cui all'articolo precedente, sono equiparati, rispettivamente, agli aiuti ed assistenti di ospedali provinciali.

Art. 3.

L'orario di servizio del personale, di cui agli articoli 1 e 2, è quello previsto per i medici ospedalieri dei gradi corrispondenti dall'articolo 43 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numero 130, con analogia regolamentazione del « tempo pieno » e del « tempo definito » e delle possibilità di esercizio della libera attività professionale.

Art. 4.

L'applicazione delle norme della presente legge decorre dal 1° gennaio 1974.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.